Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it
Presidente: epellizzari@figctrento.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivitabase_tn@figctrento.it
Segreteria: info@figctrento.it
Calcio a 5 : calcio5_tn@figctrento.it
Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it
Cod. Fiscale LND 08272960587 Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2013/2014

Comunicato Ufficiale N° 80 del 04 aprile 2014

1. AI NOSTRI VOLONTARI NON SARÀ RICHIESTO IL CERTIFICATO PENALE

CERTIFICATI PENALI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE: NOTE ESPLICATIVE MINISTERO APPLICAZIONE DECRETO

Il ministero della Giustizia, con riferimento al Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", pubblica due distinte note di chiarimento: la prima riferita alla portata applicativa, la seconda al rilascio dei certificati del Casellario giudiziale.

Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.P.R. n. 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l'art. 25-bis, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori. Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile –, prescrive che il "soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori," deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, "al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori". È bene precisare che, specie per questa parte, il decreto legislativo ha attuato fedelmente le prescrizioni di direttiva. L'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – *si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro.* Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell'articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al "datore di lavoro", espressione questa che non lascia margini di dubbio nell'individuazione dell'ambito di operatività delle nuove disposizioni. Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l'ipotesi in cui si abbia l'instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell'opera di terzi, assuma la qualità di "datore di lavoro". *Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari*; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro. Da ultimo non sembra superfluo dare atto che, da informazioni assunte presso la direzione del Casellario giudiziale, si è appreso che i certificati sono rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.

Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Come già riferito con la precedente nota di chiarimento, l'ufficio del Casellario centrale ha dato assicurazione circa la tempestività con cui saranno rilasciati i certificati richiesti a norma dell'art. 25-bis del d.P.R. n. 313 del 2002, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori. La struttura organizzativa di questo Ministero, richiesta per le vie brevi, ha attestato che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta. In ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all'impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Per l'ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell'acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all'assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della 2 dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell'organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.

2. GARE

2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, **in neretto** le variazioni apportate:

COPPA PROVINCIA SECONDA CATEGORIA

GIRONE A

DATA VAR.	N°GG.	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA ORIG.	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
	SF	TRILACUM	CAVEDINE LASINO	10/04/14		20.30	**TN SOPRAMONTE SINT.**

CAMPIONATO ALLIEVI ELITE

GIRONE A

DATA VAR.	N°GG.	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA ORIG.	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
	5R	LEVICO TERME	CALCIOCHIESE	09/04/14	**20.30**	20.00	LEVICO TERME

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

3.1 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Provinciale autonomo di Trento, nella riunione del 03.04.2014, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze:

13) RECLAMO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA STIVO AVVERSO LA DECISIONE DI SQUALIFICA DI N. 5 GIORNATE INFLITTA AL GIOCATORE ANDREA MAINO, DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 73 DEL 20 MARZO 2014 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRA SS STIVO – USD CASTEL CIMEGO DEL 16.03.2014

La società Società Sportiva Stivo ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di squalifica di n. 5 giornate inflitta al giocatore Andrea Maino, pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 20 marzo 2014 in riferimento alla gara tra SS Stivo – USD Castel Cimego del 16.03.2014, "perché espulso per frasi offensive ad un avversario, si toglieva la maglia e avvicinatosi alla panchina avversaria, offendeva uno dei giocatori lì seduti, iniziando un principio di rissa".

La società nel proprio ricorso chiede una riduzione della squalifica comminata.

La Commissione, sentito il direttore di gara, che sul punto ha confermato quanto riportato nel referto di gara. Lo stesso ha inoltre precisato che le frasi offensive dirette al giocatore in panchina Ben Abdallah sono state proferite dal Maino Andrea, e dall'arbitro medesimo direttamente percepite, in quanto si era avvicinato al giocatore appena espulso accompagnandolo fino a circa 10 metri dal limite del terreno di gioco per sollecitarne l'uscita dallo stesso.
La Commissione, dopo ampia discussione, conferma la decisione del Giudice sportivo ed ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

Pubblicato in Trento il 04/04/2014

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)